Tempo

Tra esattezza e infinito

Atti IX Convegno Interdisciplinare
dei Dottorandi e Dottori di Ricerca

14-16 giugno 2017

a cura di
Tiziano Gasbarro e Danilo Testa

Volume II

UniversItalia

Il Comitato Organizzatore del IX Convegno Interdisciplinare
dei Dottorandi e Dottori di Ricerca:

Simeone Del Prete, Tiziano Gasbarro, Celestino Victor Mussomar,
Arianna Romani, Francesca Rosati, Abdelhaleem Solaiman, Danilo Testa.

© PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Copyright 2019 - UniversItalia - Roma
ISBN 978-88-3293-199-0

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registratori o altro. Le fotocopie per uso personale del lettore possono tuttavia essere effettuate, ma solo nei limiti del 15% del volume e dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ogni riproduzione per finalità diverse da quelle per uso personale deve essere autorizzata specificatamente dagli autori o dall'editore.

INDICE

PRESENTAZIONE 7

IL COMITATO ORGANIZZATORE 9

INCOSTANZA NATURALE: GARANZIA DI RESISTENZA AL TEMPO 11
di Tiziano Gasbarro 11

IL MERAVIGLIOSO SCIENTIFICO IN TESTI NARRATIVI MEDIEVALI:
UN PROBLEMA DI "TEMPO"?
di Flavia Sciolette 17

DANTE PERSONAGGIO NEL "PURGATORIO": TEMPO, MEMORIA E UMANITÀ
di Leonardo Canova 31

IL CICLO DELLA VITA UMANA NELLE ARGONAUTICHE
DI APOLLONIO TEMPO DELLA FANTASIA E TEMPO DELLA REALTÀ
NELLA MATURAZIONE DEI PERSONAGGI
di Martina Peloso 47

IL TEMPO CRONOLOGICO COME MODELLO STRUTTURANTE DEL RACCONTO:
L'OPPOSIZIONE GIORNO-NOTTE NELL'*HISTORIA DESTRUCTIONIS TROIAE*
DI GUIDO DELLE COLONNE
di Gloria Zitelli 63

«OROLOGI DA RUOTE, DA POLVE E DA SOLE»: LE RAPPRESENTAZIONI POETICHE
DEL *SENTIMENTO DEL TEMPO* BAROCCO
di Maria Di Maro 77

L'EPIGRAMMA DI EUCLIDE (*SEG* 41.1141), UN DIALOGO ININTERROTTO
di Alessia Gonfloni 93

CATASTROFI E RICORSI STORICI: TENTATIVI DI SPIEGARE LE CALAMITÀ RICORRENTI NELLA CRONACA DI ZUQNĪN
di Mara Nicosia 105

TEMPO, PASSATO E MEMORIA NELLA MESOPOTAMIA ANTICA
di Francesca Minen 119

ESSERE E TEMPO NEL *DE INTERPRETATIONE*. A PARTIRE DAL TESTO E OLTRE
di Valerio Marconi 133

PROGRESSIVITÀ INFINITA O PALINGENESI. FILOSOFIA DELLA STORIA E NUOVA MITOLOGIA IN F. SCHLEGEL E HÖLDERLIN
di Francesco Marola 147

TRAGEDIA E DONO DEL TEMPO TRA HÖLDERLIN E SCHELLING
di Davide Fantasia 167

IL TEMPO TRA LE SCIENZE UMANE E LE SCIENZE ESATTE. QUALI POSSIBILI CONVERGENZE, CONFRONTI E INFLUENZE?
di Danilo Testa 187

CUSANO E LA *DURATIO*. TRA SVILUPPI MODALI E ANTICIPAZIONI BERGSONIANE
di Luca Burzelli 195

FRA INFINITI E INFINITESIMI. AVICENNA CONTRO L'ETERNO RITORNO
di Francesco Omar Zamboni 207

IL TEMPO DELLA COSTITUZIONE: TRA CONSERVAZIONE E PROGRESSO
di Valerio Fabbrizi 219

LA COSTITUZIONE: LA VOCAZIONE ALL'ETERNITÀ E LE RADICI NELLA TRADIZIONE
di Marco Cecili 233

IL PASSATO NELLA CO-SCIENZA DEL GIUDICE
di Chiara Buffon 247

L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO ALLA LUCE DELLA STORIA, DELLA GENESI E DEI LAVORI PREPARATORI DELLA DISPOSIZIONE: QUALCHE RIFLESSIONE GENERALE ISPIRATA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
di Sarah Lattanzi 261

L'APPROCCIO DI LUNGO PERIODO NELLA TEORIA D'IMPRESA
di Tommaso Fornasari 277

LA DIMENSIONE SOCIALE DEL TEMPO ECONOMICO
di Romina Gurashi 289

IL TEMPO DELLA FISICA E DELLA BIOLOGIA. UNA POSSIBILE CONGIUNZIONE?
di Gabriele Greco 297

TEMPO FUOR DI SESTO. LA NUOVA FISICA DEL TEMPO E LA SUA RICEZIONE NELLA CONTROCULTURA AMERICANA
di Roberto Paura 307

LA COSTITUZIONE:
LA VOCAZIONE ALL'ETERNITÀ E LE RADICI NELLA TRADIZIONE

di Marco Cecili

1- *Il tempo nella Costituzione, il tempo della Costituzione: lo sguardo verso il futuro*

Il tempo è un elemento di primaria importanza all'interno del fenomeno giuridico, basti pensare a istituti fondamentali come l'usucapione, la prescrizione, la decadenza[1].

Ma nel diritto costituzionale il tempo ha una connotazione diversa rispetto a tutti gli altri settori[2]. La natura dell'interpretazione giuridica fa sì che le operazioni ermeneutiche possiedano spesso una tendenza evolutiva, ma il rapporto tra tempo e Costituzione possiede qualche peculiarità. Bisogna differenziare, innanzitutto, il *tempo della Costituzione*[3] dal *tempo nella Costituzione*[4]. Il primo riguarda la vita del testo fondamentale all'interno del contesto storico nel quale è inserito; il secondo attiene al modo di regolare il tempo da parte di norme costituzionali. La Costituzione tra tutti i testi giuridici è quello che più intensamente aspira all'eternità: essa più di qualunque altra fonte del diritto nasce per durare nel tempo, per sopravvivere alla generazione che l'ha posta e proiettarsi verso il futuro per una

[1] Anche nel settore bancario il tempo è fondamentale. Sul tema si è tenuto il convegno *La rilevanza del tempo nel diritto bancario e finanziario*, Padova, 15 giugno 2015.

[2] M. D'Amico, *Riflessioni sulla nozione di tempo nel diritto costituzionale*, «Jus», 1992, p. 40.

[3] L. Gianformaggio, *Tempo della costituzione, tempo della consolidazione*, «Politica del diritto», n. 4, 1997, pp. 527-552; M. Villone, *Il tempo della Costituzione*, Aracne, Roma, 2014.

[4] P. Giocolo Nacci, *Il tempo nella Costituzione*, Cedam, Padova, 1984, p. 2.

durata indeterminata[5].

Come ha notato Temistocle Martines «ogni Costituzione nasce ed è posta per durare del tempo, vale a dire che la sua durata non deve avere limiti prefissati»[6]. L'esempio classico è la Legge Fondamentale tedesca. Ai tempi dell'approvazione del testo (maggio 1949) la Germania non era riunificata e l'art. 146 affermava che «la presente Legge fondamentale, che è applicabile all'intero popolo tedesco in seguito al conseguimento dell'unità e della libertà della Germania, cesserà di avere vigore nel giorno in cui entrerà in vigore una costituzione adottata dal popolo tedesco in piena libertà di decisione», articolo che è stato poi abrogato nel 1990. Per questo non fu usato il termine *Verfassung*, ma venne scelto il nome attuale *Grundgesetz*. Dopo l'unificazione avvenuta dopo la caduta del muro di Berlino, la Carta costituzionale della Repubblica Federale tedesca fu estesa ai 5 *Länder* dell'est, senza l'approvazione di una nuova costituzione, andando contro la lettera dell'art. 146, che fu, come detto, abrogato.

In tale prospettiva il diritto costituzionale è intrinsecamente rivolto al futuro, possedendo una relazione unica con il mutare del tempo. Ogni legge potrà essere sostituita da un'altra con la medesima forza attiva, ma questo non vale per la costituzione, non può prevedere di essere sostituita, è ontologicamente incompatibile. Le previsioni di modifiche costituzionali non sono un segno di debolezza di questo principio, ma solo una guida, un'indicazione: se proprio si deve cambiare (e questo è possibile) bisogna farlo seguendo le procedure previste (anche con revisioni totali, come ad esempio prevede la costituzione spagnola)[7]. Non si può prevedere in costituzione un nuovo "momento costituzionale", se questo dovesse avvenire sarebbe il primo passo verso un nuovo ordinamento, un nuovo sistema[8]. Come sembra distante l'affermazione di Jefferson «ogni generazione ha il

[5] O. Kirchheimmer, *Il Problema della Costituzione* (*Das Problem der Verfassung*), in Idem, *Costituzione senza sovrano*, Laterza, Bari, 1989, p. 33: «Ogni Costituzione porta in sé per natura una superba pretesa: la pretesa della durata».

[6] T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in ID., *Opere*, I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 482.

[7] Ovviamente un concetto diverso è l'attuazione della Costituzione. Sul tema, cfr. G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"*, Giuffrè, Milano, 2013.

[8] Per l'esperienza italiana, F. Pastore, *Costituzione e Tempo*, «Diritto Pubblico Europeo-Rassegna on-line», n. 1, 2015, pp. 2-11.

diritto di darsi la propria Costituzione»[9].

La costituzione è strutturalmente e funzionalmente sensibile al tempo storico: strutturalmente perché ogni disposizione e norma è imbevuta di tempo, figlia di un determinato momento e del passato. Funzionalmente, perché la Carta prevede ed ha l'attitudine, come detto, a guidare i cambiamenti che si reputeranno necessari grazie ai procedimenti di revisione[10].

La Costituzione scardina, però, il principio del *tempus regit actum*, cioè che ogni atto è regolato dal sistema normativo in cui si è verificato. La prima sentenza della Corte costituzionale, la numero 1 dell'11 giugno 1956, respinge l'idea dell'Avvocatura dello Stato secondo cui sulla legislazione anteriore alla Costituzione non poteva sussistere il giudizio di legittimità costituzionale. La Corte risponde che

> l'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, é innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

La Costituzione, quindi ha una forza espansiva che colpisce tutti gli atti normativi vigenti, a prescindere dal momento in cui sono stato adottati.

2 - *Il retaggio del passato*

Passando stavolta all'influenza che il passato ha sulle costituzioni, vorrei riflettere su una frase di Otto Mayer, secondo cui «il diritto costitu-

[9] Si vedano i saggi nn. 14 e 49 del *The Federalist*; principio espresso anche da E. Sieyès, *Opinion sur le Jurie constitutionnaire,* Paris, 1795.

[10] A. Longo, *Tempo, interpretazione, costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 217-218.

zionale passa, il diritto amministrativo resta»[11]. Un pensiero che mette in luce il disallineamento temporale dei mutamenti costituzionali rispetto alle riforme amministrative. I primi possono verificarsi in modo repentino, in seguito a moti rivoluzionari, sconfitte militari e, più in generale, rotture della Costituzione. Le riforme amministrative, invece, mirano a modificare l'organizzazione e il modo di operare di apparati burocratici caratterizzati da strutture, personale e prassi operative formatesi lentamente, e poco permeabili al cambiamento.

È vero che i mutamenti costituzionali sono improvvisi, ma ogni Costituzione ha in sé la vocazione all'eternità, tant'è che servono cambiamenti radicali di organizzazione politica e sociale per determinarne il superamento. Le costituzioni sono, però, frutto di stratificazioni e in ognuna sono presenti vestigia del passato, legate alle tradizioni dei singoli ordinamenti. Ad esempio, nella storia costituzionale la scelta di un determinato assetto parlamentare è legata al sistema precedentemente vigente. Un esempio è la Costituzione italiana che ha recepito tantissimi elementi del passato statutario. Se facciamo una comparazione degli articolati dei due testi possiamo trovare molte similitudini[12]. Anche il mantenimento della forma bicamerale è un segno di continuità. Lo Statuto prevedeva un sistema fondato su una Camera elettiva (la Camera dei Deputati) e un Senato composto da membri nominati a vita dal Re. Quest'ultimo poteva scegliere i senatori - senza limite di numero - nell'ambito di 21 categorie elencate dallo Statuto (tra cui, ad esempio, gli Arcivescovi e i Vescovi dello Stato, i deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio, i Ministri di Stato, gli Ambasciatori, i Primi Presidenti ed i Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti (etc.) ovvero coloro i quali, in ragione del censo, pagassero una certa quota di tributi annui, nonché chi avesse illustrato la Patria *"con servizii e meriti eminenti").* Grazie all'applicazione dell'ultimo inciso, vennero chiamati a far parte del Senato del Regno, nel corso del tempo, insigni personaggi della cultura italiana come Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Benedetto Croce, Guglielmo Marconi e Giovanni Genti-

[11] O. Mayer, *Deutsches Verwaltungsrecht*, Duncker & Humblodt, Berlin, 1924, «*Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht*».

[12] Per una lettura complessiva, si consiglia D. Migliucci (a cura di), *Storia e costituzione. Le basi giuridiche e istituzionali dei 150 anni d'Italia,* FrancoAngeli, Bologna, 2011.

le[13]. Con il mutamento della forma di stato e di governo, consequenziale all'esito del referendum istituzionale e le prime elezioni a suffragio realmente universale, l'Assemblea Costituente si trovò ad affrontare la mai sopita questione del ruolo da attribuire alla seconda assemblea parlamentare[14]. In realtà, in quella sede si pose in primo luogo la questione della scelta tra un parlamento monocamerale (idea propugnata dai comunisti e dai socialisti) o bicamerale (sostenuto dalla DC). Il timore era che con il primo si sarebbe potuto scivolare nella dittatura di un'unica assemblea, ma si replicava giudicando inutile dar vita a un doppione della camera bassa. Scartate le ipotesi di differenziare il tipo di rappresentatività, il progetto di costituzione accolse il principio del bicameralismo perfetto, fondato su due camere elettive, parimenti rappresentative e dotate dei medesimi poteri. Tale progetto in Assemblea fu aspramente criticato e sottoposto invano a varie proposte di emendamento, molte delle quali volte a codificare la supremazia della Camera dei deputati sull'altro ramo del Parlamento. Una volta accolto il criterio paritario, la maggiore difficoltà affrontata dai costituenti riguardò la decisione relativa alle modalità di composizione di quella che il progetto di Costituzione definiva "Camera dei senatori". A tal proposito, si volle che anche la seconda Camera fosse rigorosamente basata sul sistema elettivo e si escluse ogni sua subordinazione rispetto all'altro ramo del Parlamento. Questo anche perché durante il fascismo furono alcuni senatori a far sentire la loro voce contro il regime (Einaudi, Croce etc.).

Un altro esempio è la Legge Fondamentale tedesca. Dopo il centralismo del periodo nazista, torna dal passato un principio chiave, quello federale[15].

Dal Sacro Romano Impero in poi, lo spazio germanofono è sempre rimasto estraneo, durante tutte le fasi storiche, ai principi centralistici dello Stato nazionale ed è stato caratterizzato da un forte decentramento politico e amministrativo. Quando nel corso del XIX secolo la Prussia accrebbe la propria influenza politica, le cose cambiarono sensibilmente: Bismarck promosse le libertà regionali nei vari *Länder*, sovrapponendo però in modo

[13] È evidente la similitudine con i senatori a vita *ex* art. 59 Cost.

[14] A. Macchiavello, *Il problema del bicameralismo e le origini del Senato: Il dibattito in Assemblea Costituente*, «Studi Urbinati», n. 1, 2011, pp. 169-190.

[15] M.D. Poli, *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello «policentrico» di giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 45-105.

ambiguo il governo della Prussia, la potenza egemone del *Reich*, al governo della Federazione. Soltanto la parentesi del nazismo fu caratterizzata dall'imposizione di un rigido centralismo e dal ferreo controllo di qualsiasi iniziativa autonoma dei *Länder*. Nel dopoguerra, quando si trattò di ricostruire l'ordinamento politico-istituzionale tedesco, La *Grundgesetz* restituì numerose prerogative ai *Länder*, i cui interessi venivano espressi, oltre che nei rispettivi *Landtage*, nel *Bundesrat*, nel tentativo di riequilibrare il potere del *Bundesregierung (governo federale)*. I rappresentanti della Federazione, deputati eletti dai cittadini, si radunarono invece nel *Bundestag*. La scelta federale fu l'esito anche delle pressioni alleate, soprattutto degli Stati Uniti, che individuarono nell'assetto federale la garanzia contro un'eccessiva concentrazione del potere politico a Bonn, che avrebbe potuto minacciare la democrazia tedesca e la sua secolare tradizione istituzionale.

É interessante analizzare come il sistema federale tedesco abbia saputo coniugare questa tradizione di autonomismo regionale con le sfide poste della *riunificazione* e successivamente dal processo di integrazione europea.

Sempre nella Legge Fondamentale tedesca è presente la c.d. "clausola di eternità". Il terzo ed ultimo comma dell'articolo 79 del *Grundgesetz* riguarda i limiti al potere di revisione costituzionale: non sono infatti consentite modifiche che intacchino l'articolazione dello Stato federale in *Länder* o i principi sanciti dagli articoli 1 (intangibilità della dignità umana) e 20 (il principio federale) della Legge fondamentale. Tale disposizione contiene quella che è stata definita in dottrina come la "clausola di eternità" (*Ewigkeitsklausel*) o "garanzia di eternità" (*Ewigkeitsgarantie*), cioè i principi basilari di struttura dello Stato tedesco che il potere costituente ha voluto espressamente sottrarre a qualsivoglia revisione costituzionale. All'epoca dell'approvazione del *Grundgesetz* l'intenzione del Consiglio parlamentare era in primo luogo quella di superare una volta per tutte le esperienze negative del regime nazionalsocialista dotando di una garanzia supplementare i principi di diritto naturale nella forma dei diritti umani sanciti dall'articolo 1 e i principi strutturali di cui all'articolo 20 (repubblica, democrazia, Stato federale, Stato di diritto e Stato sociale). In base al comma 3 dell'articolo 79 si determina all'interno della stessa Legge fondamentale una sorta di gerarchia normativa: la clausola di eternità non può essere abrogata risultando così, di fatto, una "norma intangibile" finalizzata a garantire una tutela efficace dei principi basilari dello

Stato. Il passato resta, il precedente ordinamento produce effetti spesso inconsci. Difficilmente un nuovo ordinamento non mantiene qualche elemento del precedente. C'è una sedimentazione involontaria che crea il terreno del successivo ordinamento.

Un'eccezione la possiamo ritrovare in alcune tipologie di crisi "del sistema". Bisogna innanzitutto distinguere, nell'ambito del sistema politico-istituzionale, le crisi *nel sistema* dalle crisi *del sistema*. Le prime sono turbolenze che pur segnando un disfunzionamento nel sistema, non portano ad un suo superamento, ma la risoluzione della "turbolenza politico-costituzionale" porta ad un nuovo equilibrio all'interno del precedente regime. Le crisi del sistema invece, sono turbolenze così forti ed incontrollabili da portare, in vario ordine, al collasso del sistema politico-costituzionale in cui si sono scatenate[16].

La crisi *del sistema* è, come accennato, provocata da comportamenti collettivi che mettono in pericolo la continuità e l'unità dello Stato (o più in generale la continuità del sistema stesso). Le crisi del sistema possono essere:

1) crisi della Costituzione;
2) crisi dell'ordinamento;
3) crisi dello Stato;
4) crisi di sistema.

Tali espressioni sono molto vicine e spesso una crisi del sistema non è facilmente ascrivibile a una di queste categorie (esemplificative), anche perché ogni realtà vede crisi diverse da ordinamento a ordinamento.

Conviene sottolineare che il passaggio da una costituzione all'altra non è obbligatoriamente sinonimo di una crisi del sistema, mentre segna certamente una crisi della Costituzione (sarebbe crisi del sistema se portasse a un collasso dello Stato con una scissione o l'occupazione militare). Una crisi dell'ordinamento, invece, aggredisce l'intero ordinamento in profondità, fino a toccarne le basi e i principi cardine (es. nel 1917 in Russia, il passaggio dallo zarismo al comunismo, oppure la rivoluzione khomeinista del 1979). Quanto alla crisi dello Stato, essa fa perdere l'unitarietà dello Stato e comporta una scissione del territorio nazionale o la perdita del control-

[16] G.U. Rescigno, *Il Presidente della Repubblica e le crisi del sistema*, in A. Baldassarre, G. Scaccia (a cura di), *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, Aracne, Roma, 2012, pp. 81-85.

lo su una parte di esso (es. la divisione della Cecoslovacchia o la recente vicenda dell'Ucraina). La crisi di sistema è, infine, un tipo di crisi così radicale e profonda da mettere in pericolo gradualmente la costituzione, lo stato o l'ordinamento.

Le crisi di sistema consistono, quindi, in stati di fatto e in situazioni complesse sul piano politico, economico, sociale, costituzionale, estese nel tempo e nello spazio, di ordine collettivo, non facilmente determinabili, che fanno temere un collasso del sistema politico-costituzionale e portano a un nuovo modello costituzionale, spesso lontano dal precedente.

3 - *La velocità decisionale e la crisi della legge*

Infine un cenno ai c.d. "tempi istituzionali". Dal tema della durata delle cariche pubbliche fino alla c.d. "crisi della legge", che ha visto uno spostamento del luogo della decisione politica dal Parlamento al Governo per motivi di "velocità"[17]. Quest'ultima è la chiave di volta della crisi del sistema parlamentare ottocentesco. Le decisioni necessitano di tempi veloci e certi, cosa che il funzionamento delle aule parlamentari non può permettere. Discutere per giorni o settimane su una tematica non è più possibile. Per questo si è realizzata una funzione normativa del governo anche oltre i dettami costituzionali. Il decreto legge ha un pregio: entra immediatamente in vigore e pone il Parlamento nella scomoda situazione di dover decidere tra il non convertire, con tutti i problemi che ne conseguono, e nel convertire. I motivi di questa situazione sono

a) lo straordinario sviluppo del processo di integrazione europea, con i riflessi che esso ha comportato soprattutto sulla legge statale, obbligata a ritrarsi da ampi settori materiali o a dettare discipline meramente attuative della normativa europea[18];

b) il continuo proliferare di fonti normative non previste dalla Costituzione, le quali operano sulla base di un legame assai labile con la legge, se non, in certi casi, addirittura inesistente (si pensi al potere normativo di

[17] Per una recente analisi comparata sul tema, cfr. E Cartier, G. Toulemonde (a cura di), *Le Parlement et le temps*, Institut Universitaire Varenne, Clermont-Ferrand, 2017.

[18] P. Caretti, *La crisi della legge parlamentare*, «Osservatorio sulle fonti», n. 2, 2010, p. 3.

certe Autorità indipendenti e che vengono esercitati anche in materie coperte da riserva di legge[19]);
c) l'accentuarsi della rilevanza esterna delle c.d. fonti di "soft-law" (codici etici, codici deontologici e così via).

L'esperienza, però, ci mette di fronte a fenomeni che, sia pure in misura diversa sembrano, invece, ascriversi a delle forme di vera e propria patologia del sistema. Anche a questo riguardo, il discorso potrebbe essere molto lungo e dunque mi limito ad elencarli, anche perché ben noti agli studiosi delle fonti. Si pensi, in primo luogo all'uso della delega legislativa e della decretazione d'urgenza: due istituti previsti dalla Costituzione come risposta (ora codificata) all'esigenza di affiancare alla legge del Parlamento altre fonti dotate della stessa forza normativa, ma concepiti come alternativa di carattere eccezionale: la delega, circondata da una serie di rigorosi limiti formali (di tempo, di materia, di rispetto di principi e criteri direttivi)[20]; la decretazione d'urgenza, ancorata a precisi presupposti di merito (straordinaria necessità ed urgenza)[21]. Ebbene, la prassi ci presenta oggi due istituti profondamente diversi e non più eccezionali rispetto all'ordinario intervento della legge. Così, come è ben noto, la delega legislativa è ormai divenuto lo strumento "ordinario" per legiferare in certe materie e per interventi di riforma di interi settori o anche di riforma intersettoriale. È il frutto di una prassi ormai risalente nel tempo, che è stata alimentata dal comportamento di maggioranze parlamentari e da governi di colore politico. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche in relazione alla decretazione d'urgenza. Anche su questo versante la prassi è andata progressivamente allontanandosi in maniera sempre più marcata dal modello costituzionale, mostrando un notevole grado di permeabilità a tutti i tentativi operati, in questi anni, per conservarne almeno i tratti essenziali: alludo alle disposizioni contenuto al riguardo nella legge n.

[19] M. Clarich, *Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 72-75.

[20] P.G. Grasso, *Decreto legislativo*, «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, Milano, 1962, pp. 867-875; S. Staiano, *Decreto Legislativo*, in V. Cocozza, S. Staiano (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale: atti del Convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 945-951.

[21] L. Paladin, *Decreto legge*, «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, Milano, 1962, pp. 831-867.

400/1988 e ad un esercizio più attento e rigoroso dei controlli preventivi (capo dello Stato[22]) e successivi (Corte costituzionale[23]) sul rispetto dei presupposti costituzionali della decretazione. E infatti, se dal punto di vista quantitativo, i decreti legge si sono ormai assestati su un tasso strutturale che non è diverso (al netto delle reiterazioni) dal tasso raggiunto prima che la Corte avviasse questa sua nuova giurisprudenza, nessun rilevante mutamento è percepibile in una diversa attenzione del Governo nel motivare la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto, né nel rispetto della necessaria coerenza tra presupposti e contenuti. Non solo, ma la prassi più recente ci presenta anche altri fenomeni fortemente criticabili: così, ad esempio, la frequente adozione di decreti legge "correttivi" di altri decreti ancora pendenti[24]; l'ormai consolidato ricorso al decreto legge quale fonte di regolazione "ordinaria" di certe materie: dagli interventi nell'economia al rifinanziamento delle missioni militari all'estero[25]; la moltiplicazione di decreti legge "*omnibus*", nei quali vengono fatti confluire in tutto o in parte più disegni di legge[26]; la tendenza a ricorrere alla decretazione d'urgenza anche quando il Governo potrebbe benissimo ricorrere al

[22] D. Chinni, *Le "convergenze parallele" di Corte costituzionale e Presidente della Repubblica sulla limitata emendabilità della legge di conversione del decreto-legge*, «Giurisprudenza italiana», n. 12, 2012, pp. 2499-2504.

[23] Tra i molti commenti, P. Carnevale, *Il vizio di "evidente mancanza" dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto legge : il caso della sentenza n. 171 del 2007*, «Giurisprudenza italiana», n. 12, 2007, pp. 2677-2686; A. Celotto, *L'abuso delle forme della conversione (affinamenti nel sindacato sul decreto-legge*, «Giurisprudenza italiana», n. 12, 2012, pp. 2493-2494; R. Romboli, *Una sentenza "storica": la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza*, «Il foro italiano», n. 7-8, 2007, pp. 1986-1989.

[24] M. Cartabia, *I decreti legislativi integrativi e correttivi: virtù di governo e vizi di costituzionalità?*, in V. Cocozza e S. Staiano, *op.cit.*, pp. 65-101; N. Lupo, *Deleghe e decreti legislativi "correttivi": esperienze, problemi, prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996.

[25] Ad esempio, D.L. 16 maggio 2016, n. 67, «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza».

[26] N. Lupo, *Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti dei decreti-legge "omnibus"*, «Il corriere giuridico», n. 10, 2005, pp. 1337-1340.

disegno di legge o, se del caso, alla delega legislativa. Si registra un uso, distorto delle fonti normative piegate ad una logica di mera convenienza politica contingente, al di là di ogni considerazione dei limiti della disciplina costituzionale che le distingue. Si tratta di fenomeni che, di nuovo, determinano un arretramento della fonte legislativa, quasi ridotta a fonte residuale[27].

4- *Conclusioni*

La vastità del tema "tempo" meriterebbe un approfondimento maggiore[28]. Il lemma raccoglie riflessioni antropologiche, filosofiche, storiche e giuridiche che vanno studiate in maniera unitaria per comprenderne appieno il significato. E questo volume ne è la dimostrazione.

Questa relazione si è concentrata su tre aspetti in particolare: il peso del passato nelle scelte costituenti (ne abbiamo visto l'importanza) e l'aspirazione all'eternità delle carte costituzionali (con il riferimento alle procedure di revisione). Nel presente, però, un tema centrale è la "velocizzazione" dell'*iter* decisionale, tematica che si è sviluppata a partire dall'inizio del XX secolo con l'apertura delle aule parlamentari ai ceti popolari e alle forze socialiste[29].

La sfida per il futuro sarà la ricerca di un punto di equilibrio tra la decisione e il coinvolgimento degli organi rappresentativi e di controllo[30].

[27] Si consiglia il testo di R. Zaccaria (a cura di), *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, Grafo, Brescia, 2011.

[28] Si veda il volume di L. Di Santo (a cura di), *Il diritto nel tempo il tempo nel diritto. Per una ermeneutica della temporalità giuridica*, CEDAM, Milano, 2017.

[29] Per una profonda analisi del fenomeno, cfr. V. Casamassima, A. Frangioni, *Parlamento e storia d'Italia*, Edizioni della Normale, Pisa, 2012.

[30] Relativamente al rapporto tra filosofia e diritto, in relazione alla genesi della norma come simbolo spazio-temporale dell'incontro tra umano e giuridico, cfr. L. Di Santo, *Diritto e tempo nella riflessione filosofico-giuridica di Bruno Romano*, «i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale», agosto 2010, pp. 13-14.

Bibliografia

G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"?*, Giuffrè, Milano, 2013.

A. Baldassarre, G. Scaccia (a cura di), *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, Aracne, Roma, 2012.

P. Carnevale, *Il vizio di "evidente mancanza" dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto legge: il caso della sentenza n. 171 del 2007*, «Giurisprudenza italiana», n. 12, 2007, pp. 2677-2686.

P. Caretti, *La crisi della legge parlamentare*, «Osservatorio sulle fonti», n. 2, 2010.

E. Cartier, G. Toulemonde (a cura di), *Le Parlement et le temps*, Clermont-Ferrand, Institut Universitaire Varenne, 2017.

A. Celotto, *Problemi sul decreto legge*, Editoriale scientifica, Napoli, 2009.

ID., *L'abuso delle forme della conversione (affinamenti nel sindacato sul decreto-legge*, «Giurisprudenza italiana», n. 12, 2012, pp. 2493-2494.

D. Chinni, *Le "convergenze parallele" di Corte costituzionale e Presidente della Repubblica sulla limitata emendabilità della legge di conversione del decreto-legge*, «Giurisprudenza italiana», n. 12, 2012, pp. 2499-2504.

M. Clarich, *Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello*, Il Mulino, Bologna, 2005.

V. Cocozza, S. Staiano (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale: atti del Convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2001.

M. D'Amico, *Riflessioni sulla nozione di tempo nel diritto costituzionale*, «Jus», 1992.

L. Di Santo, *Diritto e tempo nella riflessione filosofico-giuridica di Bruno Romano*, «i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale», agosto 2010.

L. Di Santo (a cura di), *Il diritto nel tempo Il tempo nel diritto. Per una ermeneutica della temporalità giuridica*, CEDAM, Milano 2017.

L. Gianformaggio, *Tempo della costituzione, tempo della consolidazione*, «Politica del diritto», n. 4, 1997, pp. 527-552.

P. Giocolo Nacci, *Il tempo nella Costituzione*, Cedam, Padova, 1984.

P.G. Grasso, *Decreto legislativo*, «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, Milano,

1962, pp. 867-875.

O. Kirchheimmer, *Costituzione senza sovrano*, Laterza, Bari, 1989.

A. Longo, *Tempo, interpretazione, costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

N. Lupo, *Deleghe e decreti legislativi "correttivi": esperienze, problemi, prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996.

ID., *Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti dei decreti-legge "omnibus"*, «Il corriere giuridico», n. 10, 2005, pp. 1337-1340.

A. Macchiavello, *Il problema del bicameralismo e le origini del Senato: Il dibattito in Assemblea Costituente*, «Studi Urbinati», n. 1, 2011, pp. 169-190.

T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in Idem, *Opere*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2000.

D. Migliucci (a cura di), *Storia e costituzione. Le basi giuridiche e istituzionali dei 150 anni d'Italia*, FrancoAngeli, Bologna, 2011.

L. Paladin, *Decreto legge*, «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, Milano, 1962, pp. 831-867.

F. Pastore, *Costituzione e Tempo*, «Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online», gennaio 2015.

M.D. Poli, *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello «policentrico» di giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 45-105.

R. Romboli, *Una sentenza "storica": la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza*, «Il foro italiano», n. 7-8, 2007, pp. 1986-1989.

M. Villone, *Il tempo della Costituzione*, Aracne, Roma, 2014.

R. Zaccaria (a cura di), *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, Grafo, Brescia, 2011.

Finito di stampare in proprio
nel mese di gennaio 2019
UniversItalia di Onorati s.r.l.
Via di Passolombardo 421, 00133 Roma | Tel: 06/2026342
email: editoria@universitaliasrl.it – www.unipass.it